

COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO SUI RESIDUI ATTIVI

Art. 1

Istituzione

La commissione di studio sui residui attivi è un organismo interno del Consiglio comunale ed è da questo istituita con propria deliberazione.

Art. 2

Norme di riferimento

La commissione viene istituita sulla base del combinato disposto delle norme qui di seguito riportate:

- art. 38 del d.lgs. n. 267/2000, che al comma 6 prevede la possibilità, se prevista dallo Statuto, di avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale;
- art. 12 dello Statuto comunale, che al comma 1 prevede l'istituzione di commissioni consiliari sia di tipo permanente che di tipo speciale, anche per fini di studio;
- art. 10 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, che al comma 1 prevede la possibilità di istituire commissioni consultive straordinarie di studio.

Art. 3

Scopo e attività della commissione

La commissione viene istituita allo scopo di esaminare, attraverso anche un'attività ricognitiva su base documentale, la consistenza e la tipologia dei residui attivi dell'Ente nonché di individuare modalità e mezzi per il recupero dei crediti pregressi non riscossi. A tal fine, come corollario del più generale potere spettante a ciascun consigliere ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la commissione, per il tramite del presidente, ha il diritto di richiedere notizie e documenti in possesso degli uffici, in particolare in possesso dell'area di riferimento dell'indagine conoscitiva, utili e attinenti ai fini dell'indagine stessa. Notizie e documenti che, se non disponibili immediatamente, devono essere comunque forniti alla commissione nella seduta successiva.

Al termine dei lavori la commissione predisponde una relazione contenente le risultanze dell'esame compiuto. Stante anche la funzione consultiva dell'organismo, la relazione può contenere anche proposte di azioni, sia tecniche che operative, per il recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione nei riguardi di aziende e cittadini. La relazione, dopo essere stata depositata per 30 giorni al fine di ricevere eventuali osservazioni da parte dei consiglieri, viene presentata al Consiglio comunale e da questo esaminata, discussa e votata, unitamente alle osservazioni eventualmente presentate, per presa d'atto. La relazione presentata dalla commissione in funzione consultiva (con riferimento particolare alle proposte per il recupero dei crediti non riscossi) non è vincolante ai fini delle successive decisioni del Consiglio e della Giunta, per quanto di rispettiva competenza.

Ove vi siano divergenze non componibili all'interno della commissione, sia per ciò che riguarda le risultanze dell'indagine conoscitiva sia per ciò che concerne le proposte operative di recupero dei crediti vantati dall'Ente, possono essere predisposte due distinte relazioni: una di maggioranza, l'altra di minoranza. In tal caso si osserva la medesima procedura prevista per la presentazione della relazione unitaria.

La commissione, al fine di espletare la propria attività si avvale della dotazione di beni, servizi e strutture di proprietà dell'Ente.

Art. 4 Durata

La commissione ha durata temporanea, che viene fissata in mesi 12 a partire dalla delibera di istituzione. Per fondati motivi, il Consiglio comunale può prorogare la durata della commissione di ulteriori mesi 6 e, comunque, fino al termine dei lavori.

Art. 5 Composizione e nomina dei membri della commissione

La commissione è costituita da 5 membri dei quali 3 espressione del gruppo di maggioranza consiliare e 2 espressione del gruppo di minoranza. I membri della commissione sono nominati dal Consiglio comunale previa designazione dei rispettivi capigruppo. Possono essere nominati alla carica di commissari soltanto i membri dell'assemblea consiliare, compreso il Sindaco/Presidente del Consiglio.

Art. 6 Sostituzione dei membri della commissione

In caso di dimissioni, di decadenza per tutti i casi previsti dalla legge, o per ogni altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere comunale quale membro della commissione, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante. In tale ipotesi il Consiglio comunale, con propria delibera, deve provvedere alla sostituzione.

In caso di impedimento temporaneo ciascun membro della commissione ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute della stessa da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede a informare il presidente della commissione.

Il membro della commissione decade dalla carica anche nell'ipotesi di mancata partecipazione ai lavori della commissione per 3 sedute consecutive senza che sia stata giustificata l'impossibilità di parteciparvi.

Art. 7 Partecipazione di persone non appartenenti alla commissione

Il Segretario comunale e il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, su richiesta del presidente, quando ritenuto necessario, possono partecipare alle riunioni della commissione con funzioni esclusivamente consultive. Possono altresì partecipare alle riunioni della Commissione, ma senza diritto di voto, i Consiglieri comunali che ne facciano richiesta.

Art. 8
Insediamento della commissione

La seduta di insediamento della commissione è convocata dal Sindaco, nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, nella medesima seduta consiliare nella quale si procede alla nomina dei membri della commissione. La seduta di insediamento può essere in alternativa convocata con successivo avviso scritto, anche tramite posta elettronica certificata, almeno 3 giorni prima della data fissata per l'insediamento.

Nel corso della prima seduta della commissione si procede alla nomina, con votazione palese a maggioranza assoluta tra i componenti della commissione stessa, del Presidente e del Vicepresidente (che svolge le funzioni di Presidente in caso di assenza, impedimento o impossibilità a partecipare del Presidente).

Art. 9
Convocazione, validità delle sedute e funzionamento della commissione

La convocazione delle sedute della commissione è disposta dal presidente o, in caso fosse impossibilitato, dal Vicepresidente. Le sedute sono convocate con comunicazione scritta, preferibilmente da trasmettere agli interessati via posta elettronica con ricevuta di ritorno, almeno 3 giorni prima della data prevista per la riunione. La comunicazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo di svolgimento della seduta e il punto o i punti da trattare.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno 3 dei 5 membri della commissione. Quando le sedute non possono aver luogo per mancanza del numero legale, ciò deve risultare da apposito verbale.

Ciascun componente della commissione esprime un voto e le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza di questi, il voto del Vicepresidente che lo sostituisce.

Art. 10
Compito del segretario verbalizzante

Il compito di segretario verbalizzante è svolto, a rotazione, da ciascun membro della commissione, ad esclusione del presidente o, in caso di sostituzione di questi, del vicepresidente.

Il segretario ha il compito di redigere apposito verbale di ogni riunione della commissione. I verbali devono essere numerati, datati e sottoscritti dal segretario verbalizzante e da ciascun membro della commissione. Essi vanno quindi depositati agli atti presso l'ufficio competente a detenerli.

Art. 11
Indennità

I consiglieri nominati membri della commissione partecipano a titolo gratuito alle sedute e a tutti gli altri eventuali lavori di tale organismo. Nessuna indennità, di qualsiasi natura, è pertanto ad essi dovuta.

Art. 12

Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni di legge in vigore

